

ADEMPIMENTI

La tassa annuale libri sociali per l'anno 2021

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE NON QUOTATE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro il prossimo **16 marzo** i contribuenti devono far fronte anche al versamento della **tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l'anno 2021**.

Soggetti tenuti al versamento sono **tutte le società di capitali**, tra cui le s.p.a., le s.r.l. e le s.a.p.a ad **esclusione** di:

- **società cooperative;**
- **società di mutua assicurazione;**

le quali sono comunque tenute, per la **numerazione e la bollatura di libri e registri**, al pagamento della tassa di concessione governativa di 67 euro per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine;

- **società di capitali fallite** in quanto i libri ed i registri devono essere vidimati dal giudice delegato senza spese;
- i **consorzi tra imprese** che non abbiano assunto la forma di società consortili ([risoluzione 411461/1990](#));
- gli **enti non economici**, le **associazioni e le fondazioni di volontariato** (oltre che le imprese individuali e le società di persone).

Per quanto riguarda invece **le società in liquidazione** e le società sottoposte a **procedure concorsuali** la [circolare 108/E/1996](#) ha precisato che tali soggetti sono **comunque tenuti al versamento**, sempre che **permanga l'obbligo della tenuta dei libri vidimati** (come ad esempio i libri sociali) nei modi previsti dal codice civile.

In caso di **trasferimento della sede sociale** e variazione della competenza di Uffici dell'Agenzia delle Entrate a cui effettuare il versamento con modello F24, la società che ha già provveduto al versamento della tassa non è tenuta ad effettuare un altro versamento in quanto il

trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.

L'**ammontare** della tassa dovuta dipende dal valore **del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio** dell'anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:

- **309,87 euro** se il capitale sociale o il fondo di dotazione **è inferiore** o uguale a 516.456,90 euro;
- **516,46 euro** se il capitale sociale o il fondo di dotazione **è superiore** a 516.456,90 euro.

Per la determinazione dell'importo dovuto si deve far riferimento al capitale sociale risultante **al 1° gennaio** dell'anno; pertanto **non assumono** rilevanza eventuali variazioni del capitale successive alla data del 1° gennaio 2021, variazioni che invece saranno rilevanti per la determinazione dell'importo dovuto per l'anno 2022.

Le modalità di versamento sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato **per il primo anno** di attività o **per gli anni successivi**:

- **il versamento per l'anno di inizio attività** deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a "**Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Bollatura Numerazioni Libri Sociali**", prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento;
- **il versamento per gli anni successivi** va effettuato, entro **il 16 marzo di ciascun anno**, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "**7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali**", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito.

L'importo versato è **deducibile** ai fini delle imposte (Ires ed Irap) e **può essere compensato** nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con modello F24, nel qual caso la delega di versamento dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando i **servizi telematici dell'Agenzia delle entrate** (Entratel/Fisconline).

Come precisato poi nella [risoluzione 170/E/2000](#) i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla **bollatura e numerazione dei libri e registri** delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri ed i registri siano presentati prima dello scadere del termine previsto per il **pagamento** medesimo; infatti il **controllo dell'avvenuto versamento** dovrà essere effettuato, in un momento successivo, dall'Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.

Nel caso di **omesso versamento**, come si evince dal sito internet dell'Agenzia delle entrate, **la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200%** della tassa medesima e, in ogni caso, **non può essere inferiore a 103 euro**, come previsto dall'[articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972](#).

È possibile ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso**, beneficiando di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento.

Per il versamento dell'imposta e degli interessi va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo "7085"), mentre per il versamento della **sanzione** è necessario utilizzare il **modello F23** indicando il **codice tributo "678T"**, il **codice ufficio "RCC"** e la **causale di versamento "SZ"**.

Infine si segnala che secondo una parte della dottrina **la corretta sanzione** da applicare in caso di omesso versamento sia quella prevista dall'[articolo 13, comma 2, D.Lgs 471/1997](#), **pari quindi al 30% dell'importo dovuto**.

Tale **diversa interpretazione** comporta una **diversa riduzione della sanzione** in caso di ravvedimento operoso.